

Edizione di mercoledì 26 marzo 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La nuda proprietà di immobili nel quadro RW](#)

di **Ennio Vial**

ENTI NON COMMERCIALI

[Variazione dati nel modello EAS](#)

di **Fabio Pauselli**

IVA

[Attività preparatoria e detrazione dell'iva](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ACCERTAMENTO

[Anche l'avviso di rettifica Iva è soggetto al termine di 60 gg. prima della notifica](#)

di **Fabrizio Dominici**

LAVORO E PREVIDENZA

[Il Job act e la semplificazione dei contratti flessibili](#)

di **Luca Vannoni**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[5 gadget indispensabili per iPad e iPhone](#)

di **Teamsystem.com**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La nuda proprietà di immobili nel quadro RW

di **Ennio Vial**

Nel presente intervento esamino il tema della compilazione del **quadro RW** in ipotesi di detenzione di **nuda proprietà di immobili** all'estero.

Sul punto si deve ricordare come la [R.M. n. 142/E/2010](#) abbia chiarito che i nudi proprietari sono tenuti a indicare nel modulo RW il valore del **diritto acquisito** così come riportato nell'atto costitutivo e, se il bene è in comunione, nella misura del 50%.

Allo stesso modo, per **l'usufrutto**, se ci sono **più titolari** ognuno deve indicare in RW la propria **quota parte**. In entrambi i casi, il valore rilevante è quello dichiarato nell'**atto d'acquisto** e quindi non va aggiornato di anno in anno.

La risoluzione, inoltre, specifica che se sullo stesso bene sussistono più **diritti reali** (come, per esempio, la nuda proprietà e l'usufrutto), sono tenuti al **monitoraggio** i **titolari** di **entrambi** i diritti dal momento che in entrambe le ipotesi sussiste la possibilità di generare **redditi di fonte estera**.

In particolare, **l'usufruttuario** può cedere tale diritto ovvero concedere in locazione l'immobile, mentre il **titolare** della **nuda proprietà** può cedere la stessa ovvero cedere o locare l'immobile una volta estinto il diritto di usufrutto e acquisita la **piena proprietà**.

Questi chiarimenti devono essere aggiornati alla luce delle **novità** in materia di **monitoraggio fiscale**.

Che la **nuda proprietà** continui ad essere indicata discende dal fatto che si tratta di un **investimento estero**. Questa impostazione è stata peraltro avallata dalla recente [C.M. 38/E/2013](#) che ha espressamente richiamato il precedente intervento.

Ciò che in realtà è cambiato rispetto al passato è il fatto che la **base imponibile** da indicare nel quadro RW è costituita da quella utilizzata ai fini dell'**IVIE**. Ebbene, la C.M. 28/E/2012 ha chiarito che l'**IVIE non è dovuta dal nudo proprietario ma dall'usufruttuario**, o da soggetti titolari di analoghi diritti.

Il **valore** da indicare in questi casi è quindi pari a **zero**. In realtà, si ritiene più espressiva l'indicazione di un **valore positivo** che potrebbe essere lo stesso utilizzato dall'usufruttuario o

forse, riesumando le indicazioni della R.M. 142/E/2010, il **costo storico**.

Proviamo a cimentarci nella compilazione del quadro. A tal fine è opportuno tenersi vicino il [modello dichiarativo](#).

La compilazione avverrà con le seguenti modalità:

colonna 1: qui si indica il **codice 3** che è espressamente previsto per le **nude proprietà**;

colonna 2: **viene lasciata in bianco** in quanto riguarda il caso del delegato al prelievo o quello del titolare effettivo di attività detenute per il tramite di soggetti esteri;

colonna 3: si indica il **codice 15** relativo all'**immobile**;

colonna 4: si indica il **codice** dello **stato estero** in cui si trova il bene;

colonna 5: si indica la **quota di possesso**;

colonna 6: criterio utilizzato per determinare il **valore**. Se in sede di compilazione sarà possibile, si potrà valutare di inserire il valore zero oppure, in mancanza, il valore utilizzato dall'usufruttario o quello del costo storico. I codici opportuni potrebbero essere quindi 4 – costo storico o 5 – valore catastale.

Le colonne 7 e 8 accolgono rispettivamente il **valore all'inizio** e alla **fine del periodo di possesso**. In base alle considerazioni fatte si potrebbe mettere **zero** oppure il valore usato dall'usufruttuario o – forse meglio – il **costo storico**.

colonna 9: non si compila in quanto riguarda i conti correnti;

Analogamente sono in bianco anche le colonne 10, 11 e 15 in quanto relative all'IVAFE.

colonna 12: la casella accoglie il numero dei **mesi di possesso**. Ci si potrebbe chiedere se la compilazione sia dovuta o meno. In effetti, **l'informazione** trasmessa **serve** per il calcolo dell'**ivie** (qui **non dovuta**) ma potrebbe servire anche all'Agenzia delle Entrate per conoscere il periodo di detenzione. Ragionevolmente, la casella potrebbe essere **lasciata in bianco** in quanto, esaminando il modello relativo agli enti non commerciali dove l'IVIE non è dovuta, la casella è assente.

colonna 13: ovviamente è **zero** in quanto l'IVIE non è dovuta;

colonna 14 e 17: zero in quanto **non scomputo crediti di imposta** in quanto **non pago IVIE**;

colonna 16: **zero** perché riguarda l'IVIE prima casa;

colonna 18: non va barrata in quanto riguarda le attività finanziarie;

colonna 19 e 20: non vanno compilate in quanto relative al tema degli **effettivi titolari**;

colonna 21 e 22: qui indicherò il codice fiscale di **altri soggetti** tenuti alla compilazione del quadro ossia altri nudi comproprietari o usufruttuari.

ENTI NON COMMERCIALI

Variazione dati nel modello EAS

di **Fabio Pauselli**

Gli enti associativi, entro il **31 marzo 2014**, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate **eventuali modifiche intervenute nel corso del 2013** dei dati precedentemente comunicati con il modello EAS, trasmettendone uno nuovo. La compilazione del modello EAS è obbligatoria al fine di godere delle **agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972**. Come ha precisato la stessa Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 125/E/2010, **non sono oggetto di comunicazione** i dati variati relativamente al rappresentante legale e/o all'ente e già comunicati attraverso la presentazione dei modelli AA5/6 (per gli enti non titolari di partita Iva) e AA7/10 (per gli enti titolari di partita Iva).

Inoltre **non è obbligatorio presentare un nuovo modello EAS** nel caso in cui nel corso del 2013 si siano verificate una delle seguenti variazioni, relativamente alla sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale":

- Importo proventi per sponsor/pubblicità (punto 20).
- Utilizzo e costo per messaggi pubblicitari (punto 21).
- Ammontare medio delle entrate degli ultimi 3 esercizi (punto 23).
- Numero degli associati (punto 24).
- Importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30).
- Importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31).
- Numero e giorni delle manifestazioni di raccolta fondi (punto 33)

Modalità di compilazione semplificate sono previste per tutti quegli enti associativi già presenti nei pubblici registri quali, ad esempio, le **associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni**, le **associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla L. 383/2000**, le **organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991** e **tutte quelle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica**. Tutti questi soggetti possono assolvere all'obbligo di comunicazione compilando il primo riquadro relativo ai dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale nonché fornendo i seguenti dati e notizie:

- Riconoscimento della personalità giuridica (punto 3).
- Presenza di articolazioni territoriali e/o funzionali (punto 4).
- Articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente (punto 5).
- Affiliazione a federazioni o gruppi (punto 6).

- Importo proventi da sponsor/pubblicità (punto 20).
- Settore prevalente di attività (punto 25).
- Specifiche attività svolte (punto 26).

Si ricorda, inoltre, che nel corso del 2014 si potrà sanare l'omesso invio del modello EAS attraverso la **remissione *in bonis***. In particolare **gli enti costituitisi a partire dal 2 agosto 2013** avranno tempo **fino al 30 settembre 2014** per regolarizzare l'invio del modello EAS, versando contestualmente la **sanzione pari ad € 258 con il codice tributo 8114**. Gli **enti costituitisi entro l'1 agosto 2013**, invece, avrebbero dovuto regolarizzare l'omissione **entro il 30 settembre 2013**.

IVA

Attività preparatoria e detrazione dell'Iva

di **Giovanni Valcarenghi**

La Cassazione torna ancora sulla tematica della **detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti c.d. preparatori all'attività**, vale a dire quelli sostenuti in periodi in cui non si sono prodotti ricavi; il tema è al centro della **sentenza 6664 depositata lo scorso 21 marzo 2014**.

Un contribuente apriva in data 5 maggio 1997 una partita IVA per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di birra, inserendo fra le attività da esercitare anche quella di ristorazione. Nell'agosto dello stesso anno, **il contribuente chiedeva** al comune **le autorizzazioni amministrative** per l'esercizio delle attività di somministrazione che, tuttavia, venivano **rilasciate solo il 27 settembre 2001**. Nel frattempo, però, il contribuente **effettuava spese per l'acquisto di beni strumentali**, per i quali **chiedeva il rimborso** dell'IVA assolta; per non lasciare inoperante l'attività, inoltre, **cedeva in uso gratuito i beni aziendali ad un'associazione** ricreativa munita di licenza per l'attività di somministrazione.

L'Ufficio, **rilevata l'assenza** in capo alla contribuente **di ricavi tipici** dell'attività svolta, procedeva al **recupero dell'imposta** per l'anno 1997; il contribuente impugnava l'atto innanzi alla CTP di Roma che lo rigettava con sentenza poi confermata dalla CTR del Lazio. Infatti, il giudice di appello osservava che il contribuente **non era stato in grado di svolgere l'attività imprenditoriale** per l'assenza del rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative, pur avendo predisposto la struttura necessaria per la medesima attività. Evidenziava, ancora, che la stipula da parte del contribuente del **contratto di comodato** della durata di quattro mesi stipulato in base al quale l'associazione ricreativa era stata rinvenuta nel **godimento dei beni dopo un anno** dalla stipula dello stesso, era stato **un pretesto per eludere le norme imperative** che avevano impedito al comune di rilasciare la licenza per adibire il locale all'esercizio dell'attività di impresa.

La Cassazione, nel **censurare il deciso della CTR**, ricorda **i capisaldi dell'IVA**, individuandoli nel **principio di neutralità** dell'imposta e di **detraibilità di quanto pagato** dell'imprenditore per l'acquisto dei beni necessari per l'attività svolta *"nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta..."* (Corte giustizia 8 maggio 2013, causa C-271/12, Petroma Transports SA).

Il quadro normativo comunitario appena descritto non si differenzia significativamente da quello previsto dalla **direttiva 2006/112/CE**, al cui interno, anzi, si rinviene, accanto all'art.176 anche **l'art.168 bis**, che ha previsto, in caso di bene immobile acquisito dall'impresa e

destinato sia all'attività di impresa che **all'uso privato** dell'imprenditore **la detraibilità limitatamente alla parte in uso del bene** ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo.

La Cassazione già in passato (sentenze 6785/2009, 9452/1997, 5987/1992) ha chiarito che il sistema della detrazione postula **una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati** e l'attività esercitata, nel senso che essi **devono inerire all'impresa**, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché risultino **in concreto destinati alla finalità della produzione o dello scambio** nell'ambito dell'attività dell'impresa stessa, con la precisazione che *"il nesso oggettivo che deve sussistere tra acquisto e impiego di beni e servizi, ... non è quello di diretta e meccanica utilizzazione, ma ... si riassume in una necessaria relazione di inerenza tra la singola operazione di acquisto e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo IVA"*.

Arricchendo poi la sentenza di altri richiami a precedenti comunitari, si conclude rilevando che la CTR ha errato, in diritto, sotto tre differenti punti di vista:

1. ha **escluso la rilevanza della detrazione** in relazione all'assenza di operazioni attive che l'imprenditore non poteva compiere proprio per effetto del mancato rilascio delle autorizzazioni, **senza curarsi di verificare la rilevanza**, ai fini della detrazione, delle spese sostenute per le attività strumentali all'attività per la quale era stata richiesto il rilascio della partita IVA;
2. ritenendo le spese sostenute non potevano essere rilevanti ai fini della detrazione in quanto *"afferenti ad una attività che di fatto non poteva essere esercitata per mancanza dei requisiti fondamentali"*, **non considerando** che il **diritto a detrazione è correlato** anche alla **natura preparatoria delle attività** che il contribuente intende svolgere;
3. **ritenendo elusiva la condotta del contribuente** correlata alla conclusione di un contratto di comodato relativo ai beni oggetto degli acquisti in favore di un'associazione ricreativa. Ed infatti, per le considerazioni sopra esposte non poteva dirsi che il diritto a detrazione fosse correlato al compimento di tale attività, dalla quale il contribuente non traeva, pacificamente, alcun reddito, **quanto alla inerenza e strumentalità degli acquisti allo svolgimento della futura attività**.

ACCERTAMENTO

Anche l'avviso di rettifica Iva è soggetto al termine di 60 gg. prima della notifica

di **Fabrizio Dominici**

La Corte di Cassazione con la **sentenza n. 5373 del 16.12.2013** torna sulla questione dell'accertamento "anticipato" ribadendo l'invalidità dell'atto emesso in violazione del termine di 60 giorni, **anche in assenza di compilazione del verbale di constatazione.**

Il Supremo collegio ha così sanzionato con la **nullità dell'avviso di rettifica IVA**, emesso prima del decorso dei 60 giorni canonici (e non preceduto dal prescritto contraddittorio preventivo) dal verbale di chiusura delle operazioni di verifica, conseguenti ad alcuni verbali di accesso, l'ultimo dei quali redatto 30 giorni prima della notifica dell'atto rettificativo, e quindi in violazione del termine di 60 gg. prescritto dall' **articolo 12, co. 7, legge n. 212 del 2000.**

E' infatti sempre più frequente che l'Agenzia si rechi presso la sede del contribuente, si faccia consegnare la documentazione necessaria all'espletamento della verifica fiscale e prosegua il controllo nei suoi uffici **emettendo poi direttamente l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dal verbale di chiusura delle operazioni di verifica**, in contraddittorio con il contribuente.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha così sottolineato che **occorre prescindere dalla tipologia e dalla denominazione del verbale** e richiamando i suoi precedenti (**sentenza n. 20770/2013**) e quelli delle **Sezioni unite (sentenza n. 18184/2013)**, ha ribadito, l'ormai pacifico obbligo del preventivo contraddittorio, rigettando così il ricorso dell'Agenzia con condanna ad euro 11.000,00 di spese di giudizio.

La rilevanza delle spese di giudizio è, a mio parere, derivante dal precedente della medesima Corte, nell'ambito del quale, la medesima, rafforzando la pacificità della questione, si era espressa con l'**Ordinanza n. 6088 del 15 marzo 2011**, laddove aveva già affermato la nullità dell'atto emesso in violazione del termine di 60 gg., **definito**, in quell'occasione, **come perentorio**, in quanto funzionale all'esercizio del diritto al contraddittorio, ed imponendo, in caso di violazione dello stesso, l'immediato e conseguente annullamento del relativo atto di accertamento.

Nella Ordinanza citata la Corte aveva infatti rammentato che **l'illegittimità dell'accertamento**, emesso in spregio a tale norma, **non necessita "di alcuna specifica previsione**

in proposito”, ed aveva precisato che tale principio è **applicabile a qualsiasi tipo di verifica e controllo** posto in essere dall’Amministrazione finanziaria, **laddove da essi possa scaturire un avviso di accertamento**.

Concludendo, e parafrasando una voce rilevante della dottrina, se il **contraddittorio è un diritto fondamentale dell’ordinamento comunitario** (oltre che un **elemento del giusto processo tributario**), delle due l’una: o esso è di generalizzata applicazione (per ogni forma di procedura e accertamento tributario), o sussiste una violazione, del diritto comunitario e del diritto costituzionale italiano, ineccepibile”.

LAVORO E PREVIDENZA

Il Job act e la semplificazione dei contratti flessibili

di **Luca Vannoni**

Nonostante la soddisfazione per un **provvedimento di semplificazione della disciplina del principale contratto flessibile, il lavoro a termine, e dell'unico contratto agevolato, l'apprendistato**, il primo pensiero va al percorso parlamentare di conversione in legge che ora si apre: la speranza è che non sia toccato l'impianto del DL 34/2014, con le ricorrenti eccezioni e complicati meccanismi che, più che riconoscere una tutela effettiva ai dipendenti, erano veri e propri ostacoli per le imprese. Non che l'intervento operato sia epocale, ma, in particolare per il lavoro a termine, le misure prese risolvono una serie di forti limitazioni.

L'intervento fondamentale operato dal Decreto Renzi riguarda il contratto a termine, con la **cancellazione dell'obbligo di indicare la motivazione del contratto**, che doveva rientrare nelle famigerate causali "tecniche, organizzative, produttive e sostitutive". Se originariamente la disposizione poteva essere un freno a pratiche di precarizzazione, oggi, con il limite di successione introdotto nel 2008 di 36 mesi tra le stesse parti, si è attenuata notevolmente la sua funzione di garanzia, diventando, viceversa, una situazione di rischio per le imprese, in quanto l'interpretazione di tali causali è sfociata in un acceso e lungo contrasto giurisprudenziale, con ovvi effetti sismici sulla certezza del diritto.

Il periodo di 36 mesi, comprensivo di eventuali proroghe, diviene inoltre la durata massima di una rapporto a termine concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

A temperare la liberalizzazione operata, fermo restando le esclusioni previste dall'art. 10, comma 7, ad esempio per il lavoro stagionale e le sostituzioni, **il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo**, limite non operante per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.

Sul punto, è comunque consigliabile, richiamando anche quanto affermato dalla [circolare 5/2014 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro](#), in via prudenziale uniformarsi alle limitazioni previste dalla contrattazione collettiva, in quanto il limite del 20% potrebbe essere visto non come una regola immediatamente efficace ma come limite massimo all'intervento da parte della contrattazione collettiva.

Certo, alcuni passaggi potrebbero essere migliorati; ad esempio sarebbe opportuno prevedere espressamente che tutti i datori di lavoro fino a 5 dipendenti sono esclusi dal limite di contingentamento del 20%, e non solo le imprese: il tenore letterale della norma attualmente in vigore porta ad escludere dall'esenzione i professionisti.

Un'ulteriore dose di flessibilità è stata aggiunta alla disciplina della proroga: se l'art. 4 del D.Lgs. 368/2001 prevedeva, nella sua versione previgente, una proroga soltanto e con la necessità di motivarla con una ragione oggettiva, dal **21 marzo 2014 i contratti potranno essere prorogati fino a 8 volte senza la necessità di una motivazione oggettiva.**

La novità in materia di **proroga si ritiene applicabile anche ai contratti stipulati prima del 21 marzo 2014 e ancora in essere a tale data**, anche a quei contratti che nel regime previgente avevano esaurito la loro possibilità di proroga.

Il secondo contratto modificato dal Decreto Renzi è l'apprendistato. La prima novità **riguarda il Piano Formativo Individuale, per cui non è più necessaria la forma scritta al momento della sottoscrizione del contratto**: l'assenza di formalità consentirà una gestione più flessibile della formazione, fermo restando che un piano di formazione deve pur essere esistente e che la formazione effettuata deve essere registrata.

Sempre riguardo alla formazione, è stata **resa facoltativa la formazione trasversale di base** per i contratti di apprendistato professionalizzante. Ma chi può gestire la facoltà? Si ritiene, stante la competenza regionale sulla materia della formazione trasversale, che non possa essere una scelta nelle mani del datore di lavoro. Pertanto, **rimangono confermate le Linee Guida** approvate dall'accordo Stato Regioni del 20 febbraio 2014, dove si prevede che la formazione trasversale è da intendersi obbligatoria solo se disciplinata come tale dalla regolamentazione regionale e sia realmente disponibile per l'impresa o l'apprendista. In assenza di regolamentazione regionale, la formazione trasversale diviene obbligatoria se prevista e regolamentata come tale, in via sussidiaria e cedevole, dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, è previsto **un nuovo meccanismo per determinare, in maniera ridotta, la retribuzione dell'apprendista**: fermo restando la possibilità che la contrattazione collettiva individui ipotesi più favorevoli, al lavoratore sarà riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore effettivamente lavorate e delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Le ore di formazione, quindi, non sono più equiparate alle ore di lavoro e daranno vita a una quota retributiva più bassa. Infine, sono stati abrogati i limiti di conferma di periodi di apprendistato conclusi per poterne attivare di nuovi.

Infine, sono state abrogate le disposizioni che richiedevano la conferma dei contratti di apprendistato terminati per la attivazioni di nuovi.

L'ultima disposizione del DL Renzi riguarda la semplificazione, mediante smaterializzazione del DURC: non è ancora operativa, in quanto è necessario attendere il decreto attuativo, da emanarsi entro 60 giorni.

Nelle intenzioni del governo, la cura del sistema lavoro richiede ulteriori e più estesi provvedimenti: oltre alla conversione del DL 34/2014, si attende per maggio un provvedimento per la riduzione dell'IRPEF e la presentazione di una legge delega volta alla riscrittura e alla creazione di un nuovo codice del lavoro. Non resta che attendere.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

5 gadget indispensabili per iPad e iPhone

di **Teamsystem.com**

www.teamsystem.com

iPad e **iPhone** sono strumenti ormai presenti stabilmente nella nostra vita quotidiana e difficilmente riusciremmo a farne a meno. Non si tratta però di dispositivi perfetti o forse siamo noi a pretendere sempre di più da apparecchi che pur essendo dei veri e propri miracoli della tecnologia hanno, di fatto, dei limiti ben precisi. Per estendere le **funzionalità** di tablet e smartphone i vari produttori si inventano **accessori** di ogni tipo, a volte completamente inutili, ma in alcuni casi preziosissimi. Ne abbiamo selezionati cinque fra quelli che possono facilitarci la vita e aiutarci a lavorare meglio sfruttando al massimo i dispositivi Apple e non solo.

1 – La tastiera Bluetooth per iPad

Prezzo: 39 euro circa

Scrivere con i tablet ci ha abituati ad usare lo schermo touch con velocità e precisione, ma parliamoci chiaro, va bene per compilare una mail o digitare un indirizzo internet. Se però passiamo molte ore in treno o in aeroporto e comunque vogliamo usare l'iPad per scrivere lunghi documenti, una tastiera fisica è sicuramente più comoda. Questo modello si trova in vendita su Amazon.it a 36 euro si fissa all'iPad con un aggancio magnetico e si collega via Bluetooth. È molto comoda da usare e trasforma il tablet in un piccolo computer portatile. Ha una batteria agli ioni di litio e offre un'autonomia dichiarata di 55 ore lavorative.

2 – Il proiettore per iPhone

Prezzo: 162,58 euro

Se siamo appassionati di cinema, continuiamo pure ad andarci, questo non è il dispositivo che fa per noi, ma se ci troviamo spesso a dover **condividere presentazioni**, foto o anche video, questo **proiettore per iPhone** prodotto da Aptek può dimostrarsi davvero utile. È in grado di riprodurre uno **schermo da 60 pollici** e integra una **batteria agli ioni di litio** in grado di fornire **due ore di autonomia**. L'iPhone si incastra al suo interno, dopodiché basta oscurare l'ambiente e proiettare le immagini su una parete bianca o su un pannello. Ideale per riunioni o per **presentare documenti** a un pubblico di **una decina di persone**.

3 – L'obiettivo per le foto

Prezzo 10,99 euro

Gli smartphone sono stati il principale motivo del **crollò di vendite delle fotocamere** compatte, eppure a prescindere dalla risoluzione, quello che fa davvero la differenza fra le foto scattate con una digitale compatta e un telefono, sono le lenti. Uno **smartphone** ha solitamente delle **lenti più scadenti**. Per chi vuole aggiungere una marcia in più al proprio **iPhone** o smartphone **Android**, ci sono però delle ottiche aggiuntive come le **XCSOURCE 180°** che si fissano al telefono e permettono di ottenere scatti in modalità **Fish Eye, Grandangolo** o **Macro**. Un supporto tipo "pinza" si aggancia allo smartphone e il gioco è fatto. Un motivo in più per lasciare a casa la fotocamera digitale quando siamo in giro e continuare a scattare con il telefono.

[4 - L'altoparlante Bluetooth](#)

Prezzo 24,90 euro

Fra gli utilizzi più diffusi di un tablet o di uno smartphone c'è anche la **riproduzione di musica**. Tuttavia generalmente questi dispositivi integrano altoparlanti che difficilmente ci faranno apprezzare la qualità audio dei brani in ascolto, ma le cose cambiano se colleghiamo al telefono o al tablet un **altoparlante Bluetooth** come questo modello in vendita su Amazon. Oltre ad offrire una buona qualità audio, questo **SoundWave SW100** può risultare utile come **vivavoce** se per esempio vogliamo coinvolgere con una telefonata, una persona assente da una riunione importante.

[5 - La riserva di energia](#)

Prezzo: 36,00 euro

Non c'è nulla di più fastidioso che rimanere con il **telefono scarico** quando si hanno delle chiamate importanti da fare o da ricevere. Ma la stessa cosa vale anche per il tablet o per la fotocamera. Per risolvere questo problema è stato creato **RAVPower**, un **caricabatterie portatile** da tenere in borsa come riserva di energia per le emergenze. Questo dispositivo più piccolo di un pacchetto di sigarette, è fornito di **due porte USB** per **ricaricare smartphone, telefoni e tablet**, compresi quelli come l'iPad che necessitano di maggiore potenza. Un sistema di ricarica intelligente permette al RAVPower di funzionare solo quando ce n'è bisogno e spegnersi a ricarica effettuata per evitare gli sprechi. Comodissimo quando si va in vacanza o si passa tanto tempo fuori dall'ufficio.